

Proposta N° 509 / Prot.		Inviata ai capi gruppo Consiliari
Data 23/12/2014		il _____ Prot.N° _____ L'impiegato responsabile _____

Comune di Alcamo
PROVINCIA DI TRAPANI
Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 432 del Reg.	OGGETTO :	Approvazione Convenzione con l'IPAB "OO.PP.RR. Pastore/S.Pietro" di Alcamo per il servizio di ospitalità di minori in semiconvitto per la durata di mesi 12 (DODICI) ossia dall'01/01/2015 a 31/12/2015
Data 23/12/2014		
Parte riservata alla Ragioneria		NOTE
Bilancio _____		Immediata esecuzione <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
ATTO n. _____		
Titolo _____ Funzione _____		
Servizio _____ Intervento _____		
Cap. _____		

L'anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 13,15 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRES.	ASS.	FAV.	CONTR.	ASTEN.
1) Sindaco	Bonventre Sebastiano		X			
2) Ass.Anz	Coppola Vincenzo	X		X		
3) Assessore	Culmone Renato		X			
4) Ass.V/Sindaco	Cusumano Salvatore	X		X		
5) Assessore	Manno Antonino	X		X		
6) Assessore	Grimaudo A.P.Selene	X		X		
7) Assessore	Papa Stefano	X		X		

Presiede il VSindaco **Salvatore Cusumano**

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Cristofaro Ricupati**

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: *“Approvazione Convenzione con l'IPAB “OO.PP.RR. Pastore/S.Pietro” di Alcamo per il servizio di ospitalità di minori in semiconvitto per la durata di mesi 12 (DODICI) ossia dall'01/01/2015 al 31/12/2015”*;

Richiamata la legge Regionale n° 22 del 04/05/1986 di riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia;

Considerato che gli artt. 20 e 23 della suddetta legge Regionale 22/86 dispongono che i Comuni per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali, che non gestiscono direttamente, sono tenuti a stipulare convenzioni con Enti iscritti all'Albo regionale previsto dall'art. 26 della medesima Legge Regionale n° 22/86;

Vista la Delibera di G.C. n° 71 del 20/04/2001 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra questa P.A. e con l'IPAB “OO.PP.” Riunite Pastore/S.Pietro” di Alcamo per il servizio di ospitalità di minori in semiconvitto;

Richiamata la Delibera di G.C. n. 433 del 27/12/2013 dall'oggetto: *“Approvazione Convenzione con l'Ipab OO.PP. Riunite “Pastore/S.Pietro” di Alcamo per il servizio di ospitalità di minori in semiconvitto per la durata di anni 1 (UNO) ossia dall'01/01/2014 al 31/12/2014”*;

Dato atto che alla data del 31/12/2014 andrà a scadere la convenzione sopra citata;

Ritenuto rinnovare la convenzione con l'IPAB “OO.PP.” Riunite Pastore/S.Pietro” di Alcamo per il servizio di ospitalità di minori in semiconvitto per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2015;

Visto lo schema di convenzione redatto dal 3° Settore Servizi al Cittadino – Ambiente e Sviluppo Economico, in conformità a quanto previsto dal D.P.R.S. del 04/06/1996;

Vista la Delibera di C.C. n.° 173 del 30/10/2014 che approva il bilancio di previsione 2014/2016;

Atteso che con Delibera di G.C. n.° 394 del 27/11/2014 è stato approvato il PEG 2014/2016;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Vista la L.R. n. 16 del 15/03/63 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi sopra esposti:

- 1) Di approvare l'allegato schema di Convenzione con l'IPAB “OO.PP.RR. Pastore/S.Pietro” di Alcamo per il servizio di ospitalità di minori in semiconvitto per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015;
- 2) di dare atto che la presente, ai fini del conseguimento degli obiettivi in essa indicati, demanda al Dirigente responsabile gli adempimenti gestionali conseguenti;
- 3) di dare atto che la copertura finanziaria della spesa deve essere verificata dal Dirigente responsabile nella determinazione di impegno e riscontrata dal Responsabile del servizio Finanziario mediante visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 del D. Lgs. 267/2000;

Il Proponente

Il Responsabile del Procedimento

D.ssa Vita Alba Milazzo

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: “*Approvazione Convenzione con l’IPAB “OO.PP.RR. Pastore/S.Pietro” di Alcamo per il servizio di ospitalità di minori in semiconvitto per la durata di mesi 12 (DODICI) ossia dal 01/01/2015 al 31/12/2015*”

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi di legge;

Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi palesemente

D E L I B E R A

1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: “*Approvazione Convenzione con l’IPAB “OO.PP.RR. Pastore/S.Pietro” di Alcamo per il servizio di ospitalità di minori in semiconvitto per la durata di mesi 12 (DODICI) ossia dal 01/01/2015 al 31/12/2015*”

Contestualmente

Ravvisata l’urgenza di provvedere;

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91;

Con voti unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “*Approvazione Convenzione con l’IPAB “OO.PP.RR. Pastore/S.Pietro” di Alcamo per il servizio di ospitalità di minori in semiconvitto per la durata di mesi 12 (DODICI) ossia dal 01/01/2015 al 31/12/2015*”

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

Il sottoscritto Dirigente del 3° Settore SERVIZI AL CITTADINO–AMBIENTE–SVILUPPO ECONOMICO:

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì

Il Dirigente di Settore

Il sottoscritto Dirigente del 1° Settore SERVIZI FINANZIARI.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett. i) della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile limitatamente agli accordi contrattuali con eccezione all’importo finanziario utilizzabile.

Pere questo aspetto si precisa che la somma ad oggi utilizzabile nel pluriennale 2014/2016 anno 2015 per tutti i servizi socio-assistenziali imputabili al capitolo 142137 “ Retta di ricovero minori, anziani, adulti inabili e di disabili psichici” cod. int. 1.10.04.03 è di €. 865.000,00 pertanto la somma da poter impegnare nell’anno 2015 non potrà, ad oggi, superare tale importo già autorizzato dal Consiglio Comunale

Alcamo, lì 23/12/2014

Il Dirigente di Settore
F.to Sebastiano Luppino

COMUNE DI ALCAMO

CONVENZIONE RELATIVA AD ATTIVITA' EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN FAVORE DI MINORI PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2015

Il giorno _____ addì _____ del mese di _____ nei locali del 3° SETTORE
SERVIZI AL CITTADINO – AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO
TRA

l'Amministrazione Comunale di Alcamo legalmente rappresentata dal Dott. Francesco Maniscalchi
domiciliato per la carica presso il Comune di Alcamo

E

Il _____ nella qualità di _____ dell'Ipab OO.PP.RR.
Pastore/S.Pietro di Alcamo, iscritta al n. 1359/B dell'albo regionale ex art.26, legge regionale
n.22/86, giusto provvedimento del competente Assessorato regionale degli enti locali, giusto
decreto n. 1685 del 23/10/2000, per svolgere attività assistenziale a favore di minori in regime di
semiconvitto nella struttura ubicata in Alcamo denominata "**Mario Adamo**" sita ad Alcamo nella
via Barone di San Giuseppe 19, con una capacità ricettiva di numero 70 unità

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale di Alcamo in attuazione della legge regionale n.22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali ed educativi intende pervenire all'integrale sviluppo del minore a difesa dell'integrità della famiglia e dei suoi compiti;
- che la legge 4 maggio 1983, n. 184 ha riaffermato il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia;
- che in presenza di minori le cui famiglie sono temporaneamente impossibilitate o inadeguate a provvedere al loro mantenimento alla loro educazione ed istruzione, è necessario autorizzare il ricovero in istituti solo e in quanto non è praticabile in alternativa l'affidamento ad altro nucleo familiare od altra forma di sostegno alla famiglia;
- che nel quadro della più ampia utilizzazione delle risorse esistenti nel territorio l'Amministrazione Comunale intende avvalersi delle prestazioni rese da enti educativo-assistenziali in possesso dei prescritti requisiti strutturali ed organizzativi;
- che il ricovero semiconvittuale dei minori per alcune realtà delle aree a rischio, spesso richiesto dagli stessi giudici minorili, può rivelarsi anche risposta efficace per contrastare l'insorgenza delle cause del disagio, della devianza e della stessa criminalità ;
- che l'IPAB predetto si propone di concorrere ai superiori obiettivi ponendo a disposizione del comune nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione, locali, attrezzature, arredi ed impianti ed utilizza personale specificatamente qualificato come appresso riportato;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'Amministrazione comunale ad affidare, in assenza di proprie strutture ed in alternativa alla gestione diretta, la gestione dei servizi di ricovero all'IPAB, pervenendo ad economie di bilancio per il contenimento della spesa e ad una maggiore efficienza delle prestazioni e migliore qualità dei servizi;
- che la peculiarità dei servizi socio-assistenziali legittima la scelta dello strumento della convenzione atteso il carattere di tipo << relazionale >> delle prestazioni richieste;

- che la convenzione trova altresì previsione nell'art. 16 della legge n. 22/86, 4° comma lett. c), nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, I comma, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'IPAB contraente.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto ed Utenza

La convenzione ha per oggetto l'accoglienza, il mantenimento, la tutela, l'educazione e l'istruzione dei minori di ambo i sessi di età compresa tra i tre e i diciotto anni, tramite ospitalità disposta dall'Amministrazione Comunale o dalle altre autorità direttamente abilitate dalla vigente legislazione.

La permanenza in istituto può essere prorogata oltre il limite di età previsto a completamento degli studi in corso, previa autorizzazione dell'A.C.

Il numero degli utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di un numero massimo di ____ unità semiconvittori.

Le ammissioni fatte in proprio dall'IPAB, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità recettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso l'A.C. può essere chiamata a rispondere di utenti ammessi in eccedenza rispetto agli autorizzati, ad eccezione di singoli provvedimenti di ricovero disposti dalla Autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa e dall'Autorità locale di P.S..

Art. 2

Modalità di ammissione

L'IPAB si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art.1 minori per i quali l'A.C. ha disposto l'ospitalità dietro domanda dell'esercente la potestà genitoriale o di chiunque, ravvisandone la necessità per il minore, segnali il caso alla pubblica autorità.

Ogni autorizzazione di ospitalità indirizzata all'IPAB deve essere corredata da documentazione attestante la situazione anagrafica, sanitaria e scolastica del minore e deve inoltre essere corredata da una relazione dell'ufficio di servizio sociale sulla personalità del minore e sull'ambiente socio-familiare di appartenenza. L'autorizzazione all'ospitalità deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio refluenti nell'esercizio successivo e di eventuale permanenza durante il periodo estivo e di vacanza scolastica.

Su segnalazione e parere dell'ufficio di servizio sociale l'A.C. può procedere all'ospitalità urgente del minore in caso di accertato rischio di abbandono mediante Ordinanza del Sindaco cui deve far seguito entro 15 giorni l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa.

L'IPAB, accertata la regolarità del provvedimento comunale di autorizzazione all'ospitalità riportante in modo inequivocabile l'impegno di spesa assunto, accoglie il minore in carico e notifica tutti gli effetti il giorno in cui ha inizio l'ospitalità, dandone segnalazione, ove necessario, alla competente autorità minorile.

L'iniziativa dell'ospitalità semiconvittuale può essere assunta dallo stesso Ente educativo-assistenziale per situazioni di oggettiva ed urgente necessità che giustificano l'immediata accoglienza del minore nella struttura convenzionata; in tal caso l'IPAB è tenuta a darne comunicazione entro 24 ore all'Ufficio comunale competente fornendo ogni notizia utile all'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione del minore a carico dell'A.C.

Rimane impregiudicata la facoltà dell'A.C. di dare motivato rigetto della richiesta nel termine massimo di giorni 15 dalla comunicazione dell'IPAB, trascorso il quale compete il rimborso della retta a decorrere dalla data di effettiva ospitalità.

Art. 3
Modalità di dimissione

Alla dimissione del minore si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venire meno delle condizioni di indigenza e di bisogno che ne avevano giustificato l'ospitalità, ovvero per decisione dell'esercente la potestà genitoriale.

La dimissione è comunque finalizzata al rientro del minore nella propria famiglia o al suo reinserimento in un altro nucleo familiare o in altra struttura. In ogni caso l'IPAB ha l'obbligo di dare formale comunicazione dell'avvenuta dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta convenuta sino al giorno di effettivo allontanamento del minore, a nulla rilevando l'orario di effettiva dimissione.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un rapporto sulle condizioni psico-fisiche sociali del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno alla famiglia.

A tutela dell'ospite in caso di ricovero a tempo indeterminato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione del soggetto, con conseguente diritto dell'IPAB a richiedere il rimborso della retta spettante fino al giorno di effettiva presenza.

Art. 4
Prestazioni

L'attività si articola in semiconvitto.

L'IPAB si impegna a:

a) mantenere in efficienza gli edifici, i servizi, le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività educativo assistenziali;

b) somministrare un vitto adatto per qualità e quantità alle esigenze dei minori, nel rispetto della tabella dietetica e del menù, approvato dalla Autorità Sanitaria competente territorialmente; questi devono essere esposti nei locali di cucina e nella sala da pranzo;

c) svolgere una attività educativo-assistenziale, anche attraverso attività socio-culturali e ricreative, che mirino all'integrale e armonico sviluppo della personalità del minore, avendo cura di favorire il rapporto con la comunità locale, nelle sue varie espressioni;

d) provvedere alla istruzione scolastica del minore: gli enti che forniscono istruzione all'interno delle loro strutture devono uniformarsi agli orari ed ai programmi ministeriali e regionali e sottostare alla vigilanza degli organi scolastici pubblici competenti per territorio;

e) comunicare all'autorità scolastica competente per territorio l'elenco dei minori frequentanti le proprie sezioni, acquisendo per ogni minore il nullaosta dei presidi scolastici di appartenenza;

f) garantire l'accoglienza dei minori disabili, le prestazioni ed i sussidi necessari al trattamento del caso e all'inserimento sociale di tali ospiti;

g) dotarsi di una biblioteca aperta alla consultazione dei minori, anche di piccole dimensioni, fornita sia di idonei sussidi scolastici sia di narrativa;

h) stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei minori contro gli infortuni e per la responsabilità civile;

i) assicurare il controllo sanitario degli ospiti in raccordo con le strutture sanitarie di base competenti per i vari interventi;

l) tenere costantemente aggiornata la cartella personale del minore contenente:

- documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario e altro, relativi al minore;
- scheda di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in istituto e da aggiornare periodicamente;

m) predisporre una relazione programmatica sull'attività da svolgere annualmente;

n) segnalare tempestivamente al servizio sociale professionale competente nel Comune e al giudice tutelare i casi dei minori per i quali possano ravvisarsi situazione di abbandono o che

presentino particolari problematiche, che rendano necessario un intervento di natura assistenziale rivolto al minore o alla famiglia da parte del Comune;

o) segnalare al servizio sociale comunale i casi di assenza continuativa di oltre 15 gg. dei minori;

p) relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessivamente svolta, sullo stato dell'utenza raccolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione

q) produrre il diario giornaliero delle attività all'atto della stipula della presente convenzione.

Art. 5 Prescrizioni

Oltre agli adempimenti di cui all'art. 2, l'IPAB provvede, senza interruzioni, anche durante le vacanze scolastiche, specificatamente a:

- garantire l'accoglienza per il periodo scolastico dall'orario di uscita dalle relative scuole alle ore 19,00 per i minori in età prescolare e scolare, nelle giornate pre-festive l'uscita dall'IPAB è anticipata, se richiesto dalla famiglia, alle ore 16,00 per i minori in età prescolare e scolare, a condizione che gli assistiti fruiscano delle prestazioni alimentari previste (colazione e pranzo);

-garantire nel periodo delle vacanze estive l'accoglienza di tutti i minori dalle ore 8,00 alle 17,00, nelle giornate pre-festive di tale periodo l'uscita è anticipata alle ore 15,00;

-garantire il trasporto a tutti gli utenti che ne facciano richiesta, dei minori dalla propria abitazione all'IPAB e viceversa, nel rispetto dell'orario delle lezioni e delle attività;

-fornire, ove necessario, in luogo della prima colazione, una razione alimentare sostitutiva, nell'arco della mattinata, capace del necessario apporto calorico, e quindi il pranzo e la merenda;

-provvedere all'istruzione dei minori in età prescolare presso le scuole pubbliche e al doposcuola per i minori in età scolare;

-organizzare giornalmente attività ludiche, sportive e di animazione per i minori che frequentano la scuola materna; per tutti gli altri almeno due volte la settimana compatibilmente con gli impegni scolastici; nel periodo delle festività scolastiche e nei mesi estivi le suddette attività e l'eventuale recupero scolastico si articoleranno nell'arco dell'intero orario del servizio.

A nessun titolo l'IPAB potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 6 Personale

L'IPAB si impegna a fornire per lo svolgimento delle attività il seguente personale:

- una unità responsabile della direzione e del coordinamento complessivo munita di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, fatte salve le prescrizioni dell'Autorità scolastica in rapporto alle dimensioni della scuola autorizzata all'interno della struttura;

- insegnanti conformi per numero e qualifica alle disposizioni ministeriali vigenti per la scuola materna;

- personale di assistenza e vigilanza : n. 1 unità ogni 20 minori;

- personale ausiliario generico: 1 unità ogni 25 minori per un turno antimeridiano; n. 1 unità ogni 50 minori per un turno pomeridiano;

- personale di cucina: un cuoco e un aiuto cuoco fino a 50 minori;

- la manutenzione sarà assicurata con ditte di fiducia;

- un portinaio-custode;

- un assistente sociale anche in convenzione;

- un medico in convenzione;

- un animatore socio-culturale anche in convenzione;

- altro personale: eventuali altri operatori per unità e profili in rapporto convenzionale, in relazione alle specifiche attività anche integrative (psicologo dell'educazione, pedagogo, educatore professionale, istruttore sportivo, musicale, etc.).

In presenza di un numero di minori inferiore a quello previsto nei rapporti suddetti deve essere assicurata comunque l'unità di base del personale indicato.

L'IPAB deve garantire che il suddetto personale sia in possesso del titolo di studio attinente alla qualifica che riveste all'atto della stipula della convenzione.

L'A.C. ha facoltà di integrare o potenziare specifiche attività, tramite l'impiego di propri operatori (assistenti sociali, psicopedagogisti) dipendenti e non.

Art. 7

Trattamento economico

Al personale impiegato dall'IPAB con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'IPAB deve, a richiesta dall'A.C., fornire apposita documentazione;

Art. 8

Volontariato

L'IPAB nello svolgimento delle attività a carattere educativo-assistenziale, può avvalersi di volontari (associati o meno) ed obiettori di coscienza. L'IPAB risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata dai volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso.

I volontari ed obiettori non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati, per i quali l'IPAB può richiedere il rimborso in aggiunta alle rette purché preventivamente autorizzato dall'A.C..

Art. 9

Partecipazione alla programmazione

L' A.C. promuove ogni sei mesi ,anche attraverso il proprio servizio sociale, gli incontri con le famiglie dei minori ospiti, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni e le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i responsabili dell'IPAB convenzionata.

Art. 10

Adempimenti e prescrizioni

L'IPAB ha l'obbligo di fornirsi di registri di presenza degli assistiti, bollati, numerati e vidimati nei singoli fogli dall'A.C..Su tali registri dovranno segnarsi cognome, nome e data di nascita di ciascun minore assistito e giornalmente, entro le ore 9,00, le presenze e le assenze degli stessi. Di tale adempimento è personalmente responsabile il legale rappresentante dell'IPAB.

Entro dieci giorni dall'inizio del servizio, l'IPAB, con dichiarazione a firma del legale rappresentante, deve trasmettere all'A.C. l'elenco dei minori frequentanti con retta a carico del Comune (con l'indicazione dell'organismo che ha emesso l'autorizzazione al ricovero e gli estremi dei relativi provvedimenti), suddivisi per gli alunni soggetti alla scuola dell'obbligo per classi e per sezioni, specificando il circolo didattico o la scuola media di provenienza cui dovranno fornire tempestiva notizia sull'ammissione degli assistiti e sugli eventuali abbandoni.

Nell'ipotesi di ammissione di minori in data successiva a quella di inizio del servizio, l'IPAB deve, con le stesse modalità previste nel comma precedente, darne comunicazione entro e non oltre 8 giorni e provvedere ad inserire i nominativi dei medesimi nei registri di presenza, con specifica decorrenza.

Art. 11

Fruizione del servizio pubblico

I minori ospiti e i relativi nuclei familiari hanno diritto a usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse compatibili.

L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'IPAB.

Art. 12

Continuità del servizio

L'IPAB si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione, l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. e a non trasferire i medesimi soggetti in altre strutture senza il preventivo accordo del competente ufficio comunale ed il relativo assenso degli ospiti interessati.

Art. 13

Corrispettivi

L'A.C. corrisponderà all'IPAB per ciascun assistito la retta giornaliera, sulla base di apposite contabilità bimestrali.

Le rette di cui sopra risultano essere di € 24,80, IVA esente, di cui € 7,29 per vitto e € 17,51 per oneri generali, compresi quelli del Personale.

L'A.C. provvederà a liquidare:

- per gli oneri generali, le somme dovute così come risultanti dalla contabilità prodotta dall'IPAB;
- per gli oneri relativi al vitto, per un ammontare pari a quello sopra definito, in base alle effettive presenze così come risultanti dai prospetti bimestrali.

Art. 14

Assenze

Qualora il minore sia stato assente consecutivamente per qualsiasi causa, ivi compresi i casi di malattia attestati, l'Ente entro il terzo giorno di assenza è obbligato ad informare l'A.C. e a detrarre dalla relativa contabilità, a partire dal quarto giorno, la quota giornaliera relativa al vitto.

Nel caso di assenza per malattia dovrà garantirsi il diritto al rientro; è comunque facoltà dell'A.C., trascorsi trenta giorni acquisire elementi di conoscenza e valutazione sul caso, per disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione.

Gli assistiti saranno considerati assenti nei giorni in cui i registri delle presenze, in sede di ispezione, dovessero risultare non tenuti in regola anche parzialmente.

Art. 15

Rimborsi

Le contabilità bimestrali dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi dei registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredate da fattura ove l'Ente sia tenuto, debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi dei minori assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni trasmette gli opportuni rilievi all'IPAB, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro 30 giorni dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C. sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'ufficio protocollo generale del comune.

La liquidazione avverrà in rate bimestrali e dopo l'esecutività del bilancio di previsione.

Art. 16

Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione e potranno, ove ripetute, dar luogo a risoluzioni del rapporto con segnalazioni ai competenti organi di vigilanza.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'IPAB, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 17

Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune, un rappresentante dell'IPAB e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza esperti del settore.

Art. 18

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la seguente durata: dal 01/01/2015 (scadenza della precedente convenzione 31/12/2014) fino al 31/12/2015.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'IPAB è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

Art. 19

Validità della convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'esecutività dell'apposito atto deliberativo e per l'IPAB sin dalla sua sottoscrizione. Rimane l'obbligo per l'IPAB convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- decreto di iscrizione all'albo regionale delle istituzioni assistenziali sezione minori, tipologia istituto di ricovero, in applicazione dell'art. 26, legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;
- elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art.20

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del C.C. e della normativa in materia;

+

Art. 21

Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'IPAB, se dovute.

Art. 22

Foro competente

In caso di controversia giudiziale, il Foro competente è quello di Trapani.

Art. 23

Eventuale chiusura anticipata della convenzione

La copertura finanziaria per l'anno 2015 resta subordinata all'assegnazione dei fondi da parte della Regione Siciliana ed all'approvazione del programma di utilizzo dei suddetti fondi da parte del Consiglio Comunale.

La mancata assegnazione dei fondi sopra descritti da parte della Regione Siciliana o la mancata destinazione dei fondi in questione da parte del Consiglio Comunale, comporterà l'anticipata conclusione della convenzione, senza nulla pretendere da parte dell'Ente convenzionato per presunti danni a qualsiasi titolo vantati, derivanti dalla conclusione anticipata della convenzione stessa.

Art. 24

Eventuale riduzione di numero degli utenti

La P.A. per esigenze di bilancio previa delibera di Giunta Comunale ha facoltà di ridurre il numero degli utenti della presente convenzione.

Art. 25

Obblighi dell'Ente appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il _____ nella spiegata qualità, assume tutti gli obblighi per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Trapani della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontrante) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Direttore
dell'IPAB OO.PP.RR. Pastore/S.Pietro

L'ENTE LOCALE

Letto approvato e sottoscritto _____

IL V/SINDACO
F.to Salvatore Cusumano

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Vincenzo Coppola

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cristofaro Ricupati

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li

Il segretario Generale

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 28/12/2014 all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/12/2014

- Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cristofaro Ricupati